

1 I DOCUMENTI
Affinché operi la presunzione di trasferimento intracomunitario, il venditore che trasporta o spedisce i beni deve avere due documenti pertinenti rilasciati da parti indipendenti: per esempio, documento di trasporto, Cmr firmata, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura dello spedizioniere. Se il trasporto avviene con un'unica modalità (via terra, via mare, via aerea), di fatto, ci può essere solo la fattura dello spedizioniere in aggiunta a un documento di trasporto

2 L'ALTERNATIVA
In alternativa, serve uno dei documenti di cui sopra in abbinamento con polizza assicurativa del carico o documenti bancari del pagamento del trasporto/spedizione (la combinazione più frequente per i trasporti su gomma sarà quindi: Cmr firmata più contabile di pagamento del trasporto; il che, a ben vedere, è anche meno di quanto chiede la prassi nazionale) oppure con documenti ufficiali di pubbliche autorità dello Stato d'arrivo o con la ricevuta di un depositario per il deposito dei beni in detto Stato

3 L'ACQUIRENTE TRASPORTATORE
Quando è l'acquirente che trasporta o spedisce i beni, valgono le regole dei punti precedenti, ma occorre anche una dichiarazione del cessionario, da rilasciare entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che identifichi lo Stato di destinazione dei beni e che contenga le informazioni di dettaglio richieste dalla norma, fra cui l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente

4 PRESUNZIONI NON VALIDE
Se gli operatori non riescono a fornire i documenti richiesti, le presunzioni relative individuate dal regolamento non operano. L'onere di provare che i beni sono stati trasferiti allo Stato d'arrivo torna a gravare interamente sul cedente che voglia beneficiare del regime di non imponibilità delle vendite. Lo stesso avviene nei casi in cui l'amministrazione finanziaria, avvalendosi di presunzioni di segno contrario (non parendo sufficienti meri indizi), ritenga di confutare gli elementi probatori prodotti dal contribuente in ossequio alle nuove regole
